

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi

Bergamo, 8 gennaio 2021

AI SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 1/2021

1. MODIFICA DEL TASSO LEGALE DI INTERESSE

Per effetto del D.M. dell'11.12.2020, pubblicato sulla G.U. n. 310 del 15.12.2020, a decorrere dal 1° gennaio 2021 la misura del tasso legale di interesse è diminuita dallo 0,05% allo 0,01%. Si ricorda che la suddetta variazione comporta, tra l'altro:

- la variazione del calcolo degli interessi dovuti a partire dall'1.1.2021 in sede di ravvedimento operoso per la regolarizzazione dei tardivi versamenti di imposte;
- la rideterminazione dei moltiplicatori e dei coefficienti per calcolare il valore delle rendite e dell'usufrutto ai fini delle disposizioni in materia di imposte di registro e sulle successioni e donazioni. I nuovi valori si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire dal 1° gennaio 2021.

La seguente tabella riassume l'evoluzione degli interessi legali nel tempo:

Dal	Al	Tasso legale di interesse
21.04.1942	15.12.1990	5%
16.12.1990	31.12.1996	10%
01.01.1997	31.12.1998	5%
01.01.1999	31.12.2000	2,5%
01.01.2001	31.12.2001	3,5%
01.01.2002	31.12.2003	3,0%
01.01.2004	31.12.2007	2,5%
01.01.2008	31.12.2009	3%

01.01.2010	31.12.2010	1%
01.01.2011	31.12.2011	1,5%
01.01.2012	31.12.2013	2,5%
01.01.2014	31.12.2014	1%
01.01.2015	31.12.2015	0,5%
01.01.2016	31.12.2016	0,2%
01.01.2017	31.12.2017	0,1%
01.01.2018	31.12.2018	0,3%
01.01.2019	31.12.2019	0,8%
01.01.2020	31.12.2020	0,05%
01.01.2021		0,01%

2. COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA RELATIVO ALL'ANNO 2020

In vista dei prossimi utilizzi in compensazione del credito Iva relativo all'anno 2020 emergente dalla dichiarazione Iva annuale, si ricordano le restrittive regole introdotte già dal 2009 con il D.L. n. 78/2009, successivamente modificate con il D.L. n. 50/2017.

In pratica, per effetto di tali regole, gli utilizzi del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale per importi superiori ad € 5.000, possono essere eseguiti solo a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva da cui il credito emerge. Sulla dichiarazione Iva deve inoltre essere apposto il visto di conformità.

Per le c.d. “*start up innovative*”, iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese, è previsto in relazione alla compensazione dei crediti Iva, in luogo dell'ordinario limite di 5.000 euro, uno speciale e più favorevole limite di 50.000 euro.

Si ricorda che tali vincoli interessano solo le compensazioni “orizzontali” (quelle effettuate con altri tributi diversi dall'Iva o con contributi) mentre non interessano mai le compensazioni verticali, cioè quelle “Iva con Iva”, anche se superano la predetta soglia dei 5.000 euro.

Compensazione del credito Iva per importi non superiori a 5.000 euro

Chi intende utilizzare in compensazione per l'anno 2021 il credito Iva 2020 per importi non superiori ad € 5.000, può presentare il modello F24:

- già dal 1° gennaio 2021;
- senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva;
- utilizzando **unicamente** per il versamento il canale telematico di Entratel/Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato). E' pertanto assolutamente preclusa la possibilità di utilizzare il canale bancario (home banking o remote banking).

Tali compensazioni per importi non superiori ad € 5.000 sono possibili indipendentemente dall'ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale: in pratica i “primi” 5.000 euro del credito Iva annuale possono essere compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo.

In materia di compensazioni tra debiti e crediti Iva, come chiarito dalla C.M. n. 29/E/2010:

- non ricadono nel monitoraggio (e sono quindi liberamente disponibili) gli utilizzi in compensazione del credito Iva (precedentemente escluso dalle liquidazioni Iva periodiche) per pagare debiti d'imposta IVA che sorgono successivamente (es: credito Iva annuale 2020 utilizzato per pagare il debito Iva di gennaio 2021);
- devono essere conteggiate nel limite, invece, le compensazioni che riguardano il pagamento di un debito Iva sorto precedentemente (es: debito Iva ottobre 2020 pagato avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, utilizzando in compensazione il credito Iva annuale 2020).

Compensazione del credito Iva per importi superiori a 5.000 euro

Chi intende compensare il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro, invece, per la parte che eccede tale limite, dovrà prima presentare la dichiarazione annuale Iva. Sarà inoltre necessario che sulla dichiarazione venga apposto il visto di conformità che certifichi la "qualità" del credito.

Per effetto delle modifiche apportate dal D.L. n. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017, il contribuente non dovrà più attendere, come previsto in precedenza, il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, ma potrà effettuare la compensazione del credito Iva annuale per importi superiori a 5.000 euro annui, già a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

Si ricorda che la dichiarazione IVA/2021 relativa all'anno di imposta 2020 potrà essere presentata a partire dall'1.2.2021 e comunque entro il 30.4.2021.

Pertanto risulta impossibile presentare prima del 10 febbraio 2021 un modello F24 con utilizzo in compensazione del credito Iva 2020 per importi superiori ad € 5.000.

Anche in tal caso, i modelli F24 contenenti utilizzi in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori ad € 5.000 potranno essere trasmessi **unicamente** tramite i canali di Entratel o Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato); è pertanto assolutamente preclusa la possibilità di utilizzare il canale bancario (home banking o remote banking). I modelli F24 presentati senza osservare tali regole (prima delle tempistiche o con canali difforni da quelli previsti) verranno scartati dalla procedura.

Residuo credito Iva relativo all'anno 2019

Infine, si ricorda che:

- il residuo credito Iva relativo al periodo d'imposta 2019, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale ed utilizzato nel 2021 fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva 2021 relativa all'anno 2020, non deve sottostare alle regole sin qui descritte (nel modello F24, deve ancora essere indicato "2019" come anno di riferimento); ciò in quanto per questo credito relativo al 2019 la dichiarazione annuale è già stata presentata nel 2020 e quindi le tempistiche e formalità sono già state rispettate;
- al contrario, il residuo credito Iva relativo al periodo d'imposta 2019, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva viene a tutti gli effetti "rigenerato" come credito Iva relativo all'anno 2020 e come tale soggetto alle regole di monitoraggio in precedenza descritte.

3. COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA TRIMESTRALI

Il limite dei 5.000 euro riguardante la compensazione dei crediti Iva annuali trova applicazione anche con riferimento ai crediti risultanti dalla presentazione delle denunce trimestrali (modelli TR). Va in proposito precisato che il limite di 5.000 euro deve intendersi “unitario” per tutti i modelli TR presentati nell’anno: ciò significa che se dal primo modello TR emerge un credito Iva trimestrale di 5.000 euro da utilizzare in compensazione, i crediti trimestrali emergenti dai successivi modelli TR dovranno seguire le regole previste per l’utilizzo in compensazione dei crediti eccedenti la soglia.

Per effetto delle modifiche apportate dal D.L. n. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017, anche per la compensazione dei crediti emergenti dalla presentazione delle istanze trimestrali (modelli TR) per l’importo eccedente la soglia dei 5.000 euro è necessario che sul modello venga apposto il visto di conformità che certifichi la “qualità” del credito.

Analogamente a quanto previsto per il credito derivante dalla dichiarazione annuale Iva, anche per i crediti derivanti dalle istanze trimestrali la compensazione degli importi superiori alla soglia dei 5.000 euro può avvenire già a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza trimestrale da cui il credito emerge.

Con riferimento ai rapporti esistenti tra credito Iva annuale e crediti Iva trimestrali, l’Agenzia delle entrate ha precisato che:

- al raggiungimento del limite (pari a 5.000 euro) riferito al credito annuale 2020, non concorrono le eventuali compensazioni di crediti Iva relativi ai primi 3 trimestri dello stesso anno (risultanti, quindi, dalle istanze modello Iva TR presentate nel corso del 2020);
- il limite di 5.000 euro è riferito all’anno di maturazione del credito e viene calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito Iva (annuale o infrannuale); ciò significa che il credito annuale evidenziato nella dichiarazione Iva 2021 relativa al 2020 presenta un tetto pari a 5.000 euro, da “spendere” liberamente anche prima della presentazione della dichiarazione e allo stesso modo per i crediti trimestrali evidenziati nei modelli TR da presentare nel corso del 2021 è a disposizione un ulteriore tetto di 5.000 euro, valido complessivamente per tutti i modelli TR che vengono presentati nel corso del 2021.

4. LE REGOLE PER LA COMPENSAZIONE DEGLI ALTRI CREDITI

Si ricorda che allo scopo di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni il D.L. n. 124/2019 (“Decreto collegato alla Legge di Bilancio 2020”), convertito con modificazioni nella Legge n. 157/2019, ha introdotto importanti novità in materia di utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’Irap.

Analogamente a quanto previsto per la compensazione dei crediti Iva, a partire dai crediti maturati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per importi superiori a 5.000 euro annui, anche l’utilizzo in compensazione “orizzontale” degli altri crediti fiscali (imposte sostitutive, imposte sui redditi e relative addizionali, Irap) è possibile solo 10 giorni dopo aver trasmesso telematicamente la relativa dichiarazione dalla quale gli stessi traggono origine.

Chi intende invece utilizzare in compensazione per l’anno 2021 gli altri crediti fiscali (imposte sostitutive,

imposte sui redditi e relative addizionali, Irap) per importi non superiori a 5.000 euro per ogni tipologia di imposta, può presentare il modello F24:

- già dal 1° gennaio 2021;
- senza alcuna preventiva presentazione della relativa dichiarazione dalla quale il credito emerge;
- utilizzando per il versamento **unicamente** il canale telematico di Entratel/Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato). E' pertanto assolutamente preclusa la possibilità di utilizzare il canale bancario (home banking o remote banking).

Si ricorda che i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione orizzontale nel Modello F24 i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap, per importi superiori a 5.000 euro annui, devono richiedere l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dal quale emerge il credito ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 241/1997.

Si ricorda inoltre che dal 1° gennaio 2011 l'art. 31 del D.L. n. 78/2010 ha introdotto il blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali (tra cui anche i crediti Iva) qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro.

La compensazione dei crediti torna ad essere possibile, quindi, solo dopo aver provveduto al pagamento dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo "Ruol" istituito dalla Risoluzione n. 18/E/2011.

L'inosservanza di tale divieto viene punita con la sanzione pari al 50% dell'importo indebitamente compensato.

Limite massimo alla compensazione

Si ricorda che, in tema di compensazione di crediti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, L. 388/2001 è previsto un limite di 700.000 euro per ciascun anno solare (per il solo anno 2020 l'articolo 149 del D.L. n. 34/2020 aveva disposto l'incremento del citato limite a 1 milione di euro).

Il limite relativo ai subappaltatori edili (coloro cioè che hanno un volume d'affari relativo all'anno precedente costituito almeno per l'80% da prestazioni rese nell'ambito di contratti d'appalto) è fissato in 1.000.000 di euro.

Al riguardo, si deve ricordare che il limite di compensazione in commento si applica:

- cumulativamente, a tutti i crediti d'imposta (e contributivi) utilizzabili in compensazione "orizzontale" nel modello F24, in particolare sia ai crediti Iva annuali che a quelli trimestrali;
- a tutte le compensazioni che vengono effettuate in un anno solare, indipendentemente dalla natura del credito e dall'anno della sua formazione.

Utilizzo dei sistemi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei Mod. F24

Si ricorda che il D.L. n. 124/2019 ha esteso anche ai contribuenti non titolari di partita IVA l'obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, senza limiti di importo:

- di crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'IRAP;

- dei crediti d'imposta ai fini agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Pertanto, con le modifiche introdotte dal D.L. n. 124/2019, anche per la presentazione da parte dei contribuenti non titolari di partita IVA dei modelli F24 contenenti compensazioni, l'utilizzo dei sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate diventa ora un obbligo generalizzato.

Si ricorda che per i soggetti privi di partita Iva è ancora possibile la presentazione "cartacea" solo ed esclusivamente nel caso di modelli F24 senza compensazioni, a prescindere dall'importo.

Solo nel caso di presentazione di modelli F24 senza compensazione sarà quindi possibile utilizzare i sistemi di *home banking*, ovvero, solo per i privati non titolari di partita Iva il canale cartaceo.

Versamento con F24	Titolare di partita Iva	Privato
SENZA compensazione	Servizi telematici Agenzia o <i>home banking</i>	Servizi telematici Agenzia, <i>home banking</i> o cartaceo
CON compensazione	Servizi telematici Agenzia	Servizi telematici Agenzia

Per meglio definire l'ambito applicativo della disposizione è intervenuta l'Agenzia delle Entrate attraverso la risoluzione n. 110/E/2019, indicando i codici tributo relativi ai crediti interessati dalle nuove modalità di invio telematico: si precisa infatti che l'obbligo non sussiste qualora l'utilizzo del credito nel modello F24 rappresenti una compensazione "verticale" (ad esempio: utilizzo del credito per saldo Ires utilizzato per effettuare il versamento dell'acconto Ires).

5. LIMITI PER VERSAMENTO IVA TRIMESTRALE

Si ricorda che, anche per l'anno 2021, la liquidazione e l'eventuale versamento dell'Iva possono essere effettuati con cadenza trimestrale solamente dai contribuenti che nell'anno 2020 non hanno superato i seguenti limiti:

- € 400.000,00 di volume d'affari per i soggetti che svolgono attività di prestazione di servizi;
- € 700.000,00 di volume d'affari per i soggetti che svolgono altre attività.

Il versamento dell'Iva con cadenza trimestrale anziché mensile comporta altresì il versamento di una maggiorazione fissa a titolo di interessi pari all'1% dell'imposta.

6. LIMITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA' SEMPLIFICATA

L'art. 18 del DPR n. 600/1973 prevede la possibilità per le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali di adottare il regime di contabilità semplificata qualora siano rispettati determinati limiti di ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata. Si ricorda che, anche per l'anno 2021, i limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata sono i seguenti:

- € 400.000 di ricavi per chi svolge prestazioni di servizi;
- € 700.000 di ricavi per chi svolge altre attività.

Il rispetto di tali soglie di ricavi deve essere verificato per ciascun periodo di imposta: il superamento della soglia obbliga all'adozione del regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo. Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività, è possibile fare riferimento al limite dell'attività prevalente qualora venga comunque rispettato il limite complessivo di ricavi

conseguiti nel periodo di imposta di € 700.000. In caso di inizio dell'attività da parte di un'impresa individuale, di una società di persone o di un ente non commerciale che in fase di apertura della partita Iva dichiarino un ammontare dei ricavi presunti ragguagliato ad anno inferiore alle soglie, il regime di contabilità semplificata costituisce in ogni caso il regime "naturale" (l'eventuale adozione della contabilità ordinaria dovrà essere comunicata nella Dichiarazione annuale Iva).

Va rammentato che i contribuenti che già adottano il regime di contabilità semplificata, al fine della verifica delle soglie di ricavi per il mantenimento del regime, devono fare riferimento ai ricavi incassati nel periodo di imposta 2020 se adottano il criterio di cassa ovvero ai ricavi risultanti dalle fatture registrate nel 2020 se adottano il criterio della registrazione (esercitando l'opzione in fase di presentazione della dichiarazione Iva 2021).

7. LA DETERMINAZIONE DEL PRO-RATA IVA DEFINITIVO PER L'ANNO 2020

La problematica della determinazione del "pro-rata Iva" interessa coloro che compiono operazioni esenti nello svolgimento dell'attività propria dell'impresa o della professione; è il caso, ad esempio, delle banche, delle assicurazioni, dei promotori finanziari, delle agenzie di assicurazione, dei medici, dei fisioterapisti, e in generale dalle imprese che operano in campo immobiliare (di compravendita, di gestione, di costruzione e di locazione).

I soggetti che nel corso del 2020 hanno svolto operazioni esenti non di tipo occasionale devono effettuare quanto prima i conteggi per determinare la percentuale del pro-rata definitivo di detrazione dell'Iva sugli acquisti.

Ciò in quanto il comma 5 dell'art.19 del DPR n. 633/1972 (decreto Iva) prevede che la quantificazione dell'Iva indetraibile da pro-rata venga effettuata alla fine di ciascun anno solare in funzione diretta delle operazioni effettuate, mentre, nel corso dell'esercizio, l'indetraibilità dell'Iva è determinata in funzione della percentuale provvisoria di pro-rata individuata in relazione alle operazioni effettuate nell'anno precedente.

Soprattutto per coloro che liquidano l'Iva con periodicità mensile, quindi, la determinazione del pro-rata definitivo dell'anno 2020 costituisce il pro-rata provvisorio che dovrà essere adottato già dalla liquidazione del mese di gennaio 2021: pertanto, occorrerà verificare la percentuale di pro-rata definitivo 2020 entro il prossimo 16.2.2021, al fine di evitare di liquidare l'IVA non correttamente.

Si evidenzia, inoltre, che la percentuale definitiva del pro-rata assume rilevanza anche ai fini della corretta determinazione del reddito e dell'Irap, in quanto la corrispondente Iva indetraibile da pro-rata costituisce un costo generale deducibile ai fini di tali imposte.

Si invitano, pertanto, i Clienti interessati a fornire tempestivamente la documentazione allo Studio al fine di consentire il corretto calcolo della percentuale definitiva di pro-rata per l'anno 2020.

8. TARIFFE ACI E FRINGE BENEFIT

Sul Supplemento Ordinario n. 42 alla Gazzetta Ufficiale del 22.12.2020 n. 317 è stato pubblicato il comunicato dell'Agenzia delle Entrate con l'aggiornamento delle Tariffe Aci, aventi ad oggetto la determinazione del valore convenzionale del reddito in natura derivante dall'utilizzo promiscuo (aziendale e privato) di autovetture

aziendali da parte di dipendenti e soggetti titolari di redditi assimilati (“fringe benefit”). I nuovi importi avranno efficacia a decorrere dal periodo d’imposta 2021.

Le nuove tariffe Aci possono essere consultate, previa registrazione, collegandosi al seguente link: <http://www.aci.it/index.php?id=93>.

Si evidenzia che sul sito web dell’Aci (www.aci.it) sono inoltre pubblicate anche le tabelle:

- relative al costo chilometrico di percorrenza per ciascuna vettura, utili per quantificare analiticamente il rimborso spettante al dipendente/professionista che utilizza la propria autovettura;
- relative al costo chilometrico medio di percorrenza per le vetture di potenza pari a 17 cavalli fiscali se alimentate a benzina o a 20 cavalli fiscali se a gasolio, necessarie per verificare il limite massimo di deducibilità fiscale per le trasferte effettuate con autovettura propria dal dipendente o collaboratore.

9. FATTURA ELETTRONICA: NUOVE SPECIFICHE TECNICHE

Si ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è obbligatorio l’utilizzo delle nuove specifiche tecniche da applicare nel processo di formazione delle fatture elettroniche (cfr. circolare di Studio n. 41/2020).

A tale proposito, l’agenzia delle Entrate ha pubblicato un utilissimo vademecum recante la “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro”, arrivato alla versione n. 1.3 del 18 dicembre 2020 e consultabile al seguente indirizzo:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/fatturazione-elettronica>

Tra le novità si segnalano i nuovi codici relativi alla “natura” dell’operazione, il cui utilizzo, come detto, è obbligatorio a decorrere dal 1° gennaio, pena lo scarto del file della fattura: non è più possibile, pertanto, utilizzare i codici generici N2, N3 o N6, che identificavano un’operazione non soggetta ad Iva ma si devono utilizzare i codici dettagliati quali previsti dalle nuove specifiche tecniche.

10. SPLIT PAYMENT

Si ricorda che il regime Iva dello “split payment” prevede che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche ed altri soggetti specificamente individuati, l’Iva sia esposta in fattura ma versata direttamente dai cessionari o committenti, anziché dal fornitore.

In data 20 ottobre 2020 il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato l’elenco dei soggetti tenuti nel 2021 all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, di cui all’articolo 17-ter, comma 1-bis del D.P.R. n. 633/1972, consultabile al seguente indirizzo:

https://www1.finanze.gov.it/finanze3/split_payment/public/?privacy=ok##/testata

Nello specifico trattasi dei seguenti soggetti:

- società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;
- enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
- enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70% dalle Amministrazioni Pubbliche;

- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stati aggiornati anche gli elenchi relativi agli anni 2018, 2019 e 2020; sul sito è possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti o delle società presenti avvalendosi della consultazione tramite codice fiscale.

I suddetti elenchi non ricomprendono le Amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, L. 196/2009, comunque tenute all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (articolo 17-ter, comma 1, D.P.R. 633/1972), per le quali è possibile fare riferimento all'elenco (cd. elenco IPA) pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it).

11. CONTRIBUZIONE ENASARCO 2021

Dopo un percorso di progressivo incremento delle aliquote di contribuzione per gli agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone avvenuto nel periodo 2014-2020, per il 2021 viene confermata l'aliquota applicata nell'anno precedente. Nessuna modifica anche per i contributi relativi agli agenti operanti in forma di società di capitali.

Si ricorda in proposito che i contributi all'Enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente.

Le aliquote della contribuzione per agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone

Le aliquote della contribuzione previste per l'anno 2021 confermano quelle applicate per l'anno precedente (si evidenzia di seguito la progressione delle aliquote intervenuta negli ultimi anni):

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aliquota	14,20%	14,65%	15,10%	15,55%	16,00%	16,50%	17,00%	17,00%

Si rammenta che tale aliquota viene a gravare in pari misura del 50% sull'agente e sulla casa mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni sulla fattura dell'agente, dovrà essere detratta - per il 2021 - la percentuale dell'8,5%.

L'aliquota del 17% deve inoltre essere conteggiata sino al raggiungimento di prefissati massimali provvigionali, che per il 2020 erano attestati nella seguente misura:

- agente plurimandatario: euro 25.862,00;
- agente monomandatario: euro 38.523,00.

Si attende entro la fine del mese di febbraio la pubblicazione degli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali per l'anno 2021.

Il contributo va calcolato fino al raggiungimento della provvigione massima annuale; la quota che supera il limite massimo va comunque comunicata, anche se su di essa non va calcolato né versato alcun contributo.

Il massimale provvigionale non è frazionabile. In caso di attività svolta in forma societaria il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci, pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione.

Le aliquote della contribuzione per agenti operanti in forma di società di capitali

Con riferimento agli agenti operanti in forma di società di capitali, la casa mandante determina il contributo dovuto applicando una aliquota differenziata per scaglioni provvigionali. Non è previsto né minimale contributivo né massimale provvigionale.

Per l'esercizio 2021 le aliquote contributive non prevedono incrementi rispetto a quelle già in vigore per l'esercizio 2020. Pertanto, si riepilogano di seguito le aliquote in vigore:

Scaglioni provvigionali	Aliquota contributiva 2021	Quota preponente	Quota agente
Fino a 13.000.000 euro	4%	3%	1%
Da 13.000.001 euro a 20.000.000 euro	2%	1,50%	0,50%
Da 20.000.001 euro a 26.000.000 euro	1%	0,75%	0,25%
Da 26.000.001 euro	0,50%	0,30%	0,20%

Termini di versamento

Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2021, le scadenze sono le seguenti:

Trimestre	Scadenza di versamento
1° trimestre (gennaio-febbraio-marzo 2021)	20 maggio 2021
2° trimestre (aprile-maggio-giugno 2021)	20 agosto 2021
3° trimestre (luglio-agosto-settembre 2021)	20 novembre 2021
4° trimestre (ottobre-novembre-dicembre 2021)	20 febbraio 2022

* * * * *

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

